

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE**

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	12/04/2011
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA
NUMERO	8312

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4257/2009 proposto da:
CLIENTE GIALLO

RICORRENTE

e contro
AVVOCATO VIOLA

INTIMATO

AVVERSO	
PROVVEDIMENTO	SENTENZA
ENTE EMITTENTE	TRIBUNALE DI TORINO
DATA	20.06.2008
NUMERO	13172

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.4525/2008 il Tribunale di Torino - confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Torino - ha **respinto la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale**, proposta da CLIENTE GIALLO contro l'avv. AVVOCATO VIOLA, per l'importo di Euro 2.145,70.

Il CLIENTE GIALLO propone QUATTRO MOTIVI di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. L'intimato non ha depositato difese.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637
www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	12/04/2011
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA
NUMERO	8312

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha addebitato al suo ex difensore i seguenti comportamenti:

a) in una causa di risarcimento dei danni per l'importo di Euro 700,00, promossa per suo conto contro la TIZIO SPA, a seguito del tamponamento della sua autovettura da parte di un furgone di proprietà della convenuta, l'AVVOCATO VIOLA - dopo avere respinto un assegno di Euro 600,00, offerto in risarcimento dalla compagnia assicuratrice della convenuta - ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, senza chiedere l'ammissione delle prove; ne è seguito il rigetto della domanda, con la condanna del CLIENTE GIALLO al pagamento delle spese processuali;

b) l'AVVOCATO VIOLA ha omesso di informare il cliente che la sentenza di condanna era stata notificata presso il suo studio dalla controparte, lasciando decorrere il termine per l'impugnazione; dopodichè ha notificato al cliente atto di precetto per il pagamento del compenso professionale.

Il Tribunale - come già il GDP - ha respinto la domanda di risarcimento dei danni con la motivazione che il CLIENTE GIALLO non ha dimostrato di avere fornito al difensore i nomi dei testimoni; che il AVVOCATO VIOLA aveva comunicato al cliente il dispositivo della sentenza, dopo avere ricevuto la comunicazione di cancelleria, e che l'omessa notizia della notificazione della sentenza è irrilevante, poichè non vi erano motivi per impugnare.

1.- Con il PRIMO MOTIVO, denunciando violazione degli art.1218, 1453 e 2697 cc con riferimento all'addebito SUB A), il ricorrente rileva che trattandosi di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi inerenti al mandato professionale - l'onere di fornire la prova liberatoria da responsabilità era a carico dell'inadempiente; non a carico del cliente danneggiato.

Fa presente che nell'atto di citazione redatto per suo conto dall'AVVOCATO VIOLA erano contenuti i capitoli di prova sulla dinamica dell'incidente e sull'entità dei danni ed era indicato un testimone, con richiesta di *"termine fino all'apertura dell'udienza di prove e/o escussione testi per indicarne altri, con autorizzazione al deposito di lista testimoniale"*; che l'AVVOCATO VIOLA, dopo avere disertato la prima udienza ed avere respinto l'offerta transattiva, all'udienza successiva avrebbe dovuto chiedere l'ammissione dei capitoli di prova con termine per l'indicazione dei testi, e non chiedere la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni; avrebbe dovuto poi egli stesso dimostrare di non avere potuto agire in tal senso per fatto a lui non imputabile, fornendo la prova liberatoria da responsabilità.

2) Con il SECONDO MOTIVO ripropone le medesime doglianze di violazione di legge e vizi di motivazione, sul rilievo che - anche a prescindere dalla comunicazione da parte del cliente dei nomi dei testimoni - l'avvocato avrebbe potuto e dovuto assumere altre iniziative per acquisire i dati mancanti,

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE

8 0 1 3 3 N A P O L I

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	12/04/2011
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA
NUMERO	8312

tramite domanda di esibizione ai sensi dell'art.210 cpc dei documenti contenenti l'indicazione del nome del conducente dell'automezzo investitore.

Il PRIMO MOTIVO è manifestamente fondato.

Il COMPORTAMENTO DEL DIFENSORE che, in una causa di risarcimento dei danni da incidente stradale, chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni **SENZA AVERE DATO CORSO ALLE PROVE SULLE MODALITÀ DEL FATTO E SULLA RESPONSABILITÀ**, nonchè sull'entità dei danni, È **OGGETTIVAMENTE COLPOSO ED IRRESPONSABILE**.

Rientra infatti nell'ambito delle competenze specifiche dell'attività professionale e dei doveri di diligenza a cui tale attività deve essere improntata, a norma dell'art.1176 cc, commi 1 e 2 e art.2236 cc, la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza.

Il difensore deve essere altresì consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo; natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa; possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc.

Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. sul tema, Cass. civ. sezione terza, 30/07/2004 n.14597; Cass. civ. sezione terza, 20/11/2009 n.24544, fra le tante).

Tale essendo il quadro di riferimento, la mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per l'accoglimento della domanda è di per sè manifestazione di negligenza del difensore, salvo che egli dimostri di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile (art.1218 cc), o di avere svolto tutte le attività che nella particolare contingenza gli potevano essere ragionevolmente richieste allo scopo (art.1176 cc).

Nella specie, pertanto, non era onere del **CLIENTE GIALLO** dimostrare di avere fornito al difensore la lista dei testimoni, come ha erroneamente ritenuto la sentenza impugnata, ma era onere dell'avvocato dimostrare di avere sollecitato al cliente la suddetta comunicazione, in tempo utile per poterla utilizzare in giudizio.

In mancanza, quanto meno dimostrare di avere chiesto al giudice la fissazione del termine per provvedere all'indicazione, secondo l'istanza già formulata nell'atto di citazione (se non anche le ragioni per cui ha respinto un'offerta transattiva della controparte che copriva quasi l'intero ammontare chiesto

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	12/04/2011
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA
NUMERO	8312

in risarcimento dei danni, in una situazione in cui riteneva di non disporre di alcuna prova a fondamento della domanda).

La motivazione della sentenza impugnata è del tutto inidonea a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria, non avendo il convenuto inadempiente offerto la prova liberatoria da responsabilità.

Le censure di cui al secondo motivo risultano assorbite.

Con il TERZO ed il QUARTO MOTIVO il ricorrente denuncia ancora violazione degli artt.1218 e 1176 cc, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, nel capo in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante il fatto che l'AVVOCATO VIOLA non abbia comunicato al CLIENTE GIALLO il fatto che la sentenza di rigetto delle sue domande gli era stata notificata, fino a lasciare inutilmente decorrere il termine per l'impugnazione.

Fa presente fra l'altro che il Tribunale non ha preso in esame la circostanza, da lui prospettata, che la sentenza non impugnata era censurabile per non avere applicato la presunzione di uguale responsabilità dei due conducenti, di cui all'art.2054 cc, comma 2, a fronte dell'impossibilità di ricostruire le precise modalità dell'incidente.

I motivi sono fondati.

E' indubbio che l'omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna, fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte di innegabile responsabilità professionale (cfr. fra le tante, anche nel caso di sostituzione del difensore, Cass. civ. sezione seconda, 12/10/2009 n.21589).

Il rigetto della domanda - che nella sostanza si fonda sull'asserita inesistenza del danno - avrebbe dovuto essere ampiamente motivato, prendendo in esame le censure prospettate dal ricorrente e specificando le ragioni per cui l'eventuale impugnazione non avrebbe potuto avere alcun successo.

La sentenza impugnata si è limitata ad affermare che non vi erano motivi sufficienti "*a rendere accoglibile un'impugnazione, sia in fatto sia in diritto*".

Trattasi di affermazione apodittica, equivalente alla totale carenza di motivazione sul punto.

In accoglimento del PRIMO, TERZO e QUARTO MOTIVO di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati e con congrua e logica motivazione.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

8 0 1 3 3 N A P O L I

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	12/04/2011
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA
NUMERO	8312

PQM

La Corte di cassazione

accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, il quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

GIURISPRUDENZA CORRELATA

Vedi anche:

Cass. civ. Sez. II, 30/07/2004, n. 14597

RISARCIMENTO DEL DANNO - Valutazione e liquidazione - In genere - Danno non patrimoniale - Quantificazione nell'atto di citazione - Successiva maggiore quantificazione all'udienza di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Condizioni

In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 19/09/2005)

Cass. civ. Sez. III, 18/01/2011, n. 1083

PARTI IN CAUSA

Regini e altri c. Axa Assic. S.p.A. e altri

FONTI

Resp. civ., 2011, 11, 760 nota di VIOLA

CED Cassazione, 2011

RIFERIMENTI NORMATIVI

CC Art. 2043

CC Art. 2056

CC Art. 2059

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE**

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	12/04/2011
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA
NUMERO	8312

CPC Art. 112

CPC Art. 183